

ALLEGATO B

# COMUNE di MONSUMMANO TERME



## PROGRAMMA PER TELEFONIA MOBILE PERIODO 2012 - 2015

**Regolamento per l'installazione ed il controllo degli impianti  
per telefonia mobile (L.R. n°49/2011)**

**SETTORE DIPARTIMENTALE DI TUTELA AMBIENTALE E EDILIZIA PRIVATA**

**Responsabile del Settore:**

**Dott. Valerio Emilio Contini**

**Responsabile del Procedimento:**

**Geom. Maria Rosa Lattici**

**Coordinatore:**

**Geom Giacomo Basili**



## Sommario

<u>ART. 1- Finalità ed obiettivi.....</u>	<u>3</u>
<u>ART. 2 - Definizioni .....</u>	<u>3</u>
<u>ART. 3 – Ambito di applicazione e limiti di esposizione.....</u>	<u>4</u>
<u>ART. 4 - Compiti del Comune.....</u>	<u>4</u>
<u>ART.5 - Disciplina per il rilascio del titolo abilitativo .....</u>	<u>5</u>
<u>ART.6 - Criteri localizzativi degli impianti.....</u>	<u>6</u>
<u>ART. 7 – Aree sensibili.....</u>	<u>7</u>
<u>ART. 8 – Aree soggette a vincoli storici e paesaggistici.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 9 - Prescrizioni ed indicazioni tecniche di progettazione .....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 10 – Azioni di risanamento.....</u>	<u>8</u>
<u>ART. 11 – Vigilanza e Controlli.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 12 – Responsabilità Inadempienze e sanzioni.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 13 – Convenzioni.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 14 – Aggiornamento del programma .....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 15 – Disposizioni Transitorie .....</u>	<u>10</u>
<u>Allegato 1.....</u>	<u>10</u>
<u>Documenti da allegare all’istanza.....</u>	<u>10</u>

## ART. 1- Finalità ed obiettivi

Il Comune di Monsummano Terme (PT), nel disciplinare il sistema della collocazione sul proprio territorio degli impianti destinati alla telefonia mobile, per quanto di propria competenza persegue gli obiettivi di garantire la salvaguardia e la tutela della salute umana, dei beni e delle risorse architettoniche, paesaggistiche ed ambientali oggetto degli atti della pianificazione territoriale di cui il Comune è dotato.

Nel contempo, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica dei sistemi di trasmissione di telefonia cellulare chiamati a svolgere funzioni sempre più complesse ed integrate, garantisce l'espletamento del servizio pubblico cui sono chiamati ad assolvere i gestori delle reti nel rispetto del presente regolamento del programma comunale degli impianti, redatto ai sensi delle norme nazionali, che si intendono qui integralmente richiamate<sup>1</sup>, e della L.R. 06 ottobre 2011, n. 49 *Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione* (B.U. n. 47, del 12.10.2011).

Ciò premesso, sono oggetto del regolamento la disciplina di localizzazione, la modifica, il controllo, l'installazione e la permanenza sul territorio comunale degli impianti installati per la telefonia mobile e la trasmissione dati su proposta dei programmi dei gestori e nel rispetto:

- a) degli obiettivi di qualità e in particolare dei criteri di localizzazione descritti in seguito;
- b) delle aree individuate come idonee dal regolamento urbanistico sulla base dei criteri di localizzazione;
- c) delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e di copertura del servizio sul territorio;
- d) della esigenza di minimizzazione della esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Entro il 31 ottobre di ogni anno, i gestori presentano al comune, in via telematica, un programma di sviluppo della rete nonché gli eventuali aggiornamenti del programma dell'anno precedente.

Il programma comunale degli impianti ha durata triennale ed è aggiornato, qualora necessario, in relazione alle esigenze di aggiornamento dei programmi di sviluppo della rete.

Gli impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto delle disposizioni legislative generali in materia di infrastrutture di comunicazione elettronica che qui si sottintendono completamente richiamate.

## ART. 2 - Definizioni

Agli effetti del presente regolamento si intendono per<sup>2</sup>:

a) **impianti fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi**: uno o più trasmettitori, ovvero un insieme di trasmettitori e ricevitori, incluse le apparecchiature accessorie, necessari ad assicurare un servizio di radiocomunicazione in una data postazione fissa (SRB) o stazionante in un determinato luogo;

b) **esercizio degli impianti fissi**: l'attività di trasmissione di segnali elettromagnetici a radiofrequenza per radiodiffusione e telecomunicazione;

c) **obiettivi di qualità**:

- 1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- 2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dalla normativa statale vigente, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi; a tal fine, i valori di immissione dei campi oggetto del presente regolamento, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella Tabella I.

<sup>1</sup> In particolare la legge 22 febbraio 2001, n. 36 *Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici* il relativo decreto attuativo DPCM 8 luglio 2003, n. 199 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz" ed il Dlgs. 01 agosto 2003, n. 259 *Codice delle comunicazioni elettroniche*.

<sup>2</sup> Cfr. LR 49/2011

- d) **aree intensamente frequentate**: zone attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi nelle quali si applicano i valori di immissione, calcolati o misurati all'aperto, equivalenti al limite di qualità di Tabella I;
- e) **limite di esposizione e valore di attenzione**: i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico di cui all'articolo 3, comma 1, della l. 36/2001;
- f) **microimpianti**: gli impianti fissi per l'accesso radio del pubblico a servizi di radiocomunicazione ed internet con potenza massima al connettore di antenna  $\leq 5$  W, il cui corrispondente EIRP<sup>3</sup>, nel caso di impianti diversi dai ponti radio, sia comunque non superiore a 100 W;
- g) **impianti fissi ad uso radioamatoriale**: gli impianti fissi utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche);
- h) **potenza massima al connettore di antenna nel caso di sistema radianti complessi**: la somma delle potenze massime ai vari connettori di antenna;
- l) **titolo abilitativo**: gli atti previsti dagli articoli 86 e seguenti, del d.lgs. 259/2003 e dall'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 nonché della LR 1/2005 art.78.

### **ART. 3 – Ambito di applicazione e limiti di esposizione**

Il presente regolamento si applica agli impianti fissi per telecomunicazioni disciplinati dalla L. 36/2001, operanti nell'intervallo di frequenza tra 100 KHz e 300 GHz, di seguito denominati "impianti". Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento (v. L.R. 49/2011):

- a) i ponti radio con potenza massima al connettore di antenna  $\leq 5$  W;
- b) gli impianti fissi con potenza massima al connettore di antenna  $\leq 5$  W, il cui corrispondente EIRP sia comunque non superiore a 100 W;
- c) i microimpianti;
- d) impianti fissi ad uso radioamatoriale operanti con potenza massima al connettore di antenna superiore a 5 W o con potenza EIRP superiore a 100 W.

A tutti gli impianti si applicano i limiti, i valori e gli obiettivi di qualità di cui alla Tabella I seguente.

**Tabella I DPCM 8 luglio 2003 Limiti per i campi elettromagnetici di impianti di telefonia**

<b>20 V/m</b> limite di esposizione per i valori massimi dei campi a RF ( permanenza < 4 ore )
<b>6 V/m</b> valore di attenzione ed obiettivo di qualità per i campi RF ( permanenza $\geq 4$ ore )
<b>3 V/m</b> limite per le misure in campo se il valore predetto relativo ad un'area sensibile supera tale valore si rendono necessarie verifiche tramite misure sul campo.
Nota: il valore di attenzione corrisponde ad un fattore di riduzione dosimetrica effettiva pari a 10: da 1 W/m <sup>2</sup> (20 V/m) a 0,1 W/m <sup>2</sup> (6 V/m)

I limiti di attenzione e qualità, pur coincidenti nei valori, esprimono due concetti differenti: il limite di attenzione di emissione degli impianti delle SRB (pari a 6 V/m), è una misura di cautela presa in zone di permanenza maggiore di 4 ore giornaliere ovvero all'interno di edifici e relative pertinenze. L'obiettivo di qualità, invece, è stato introdotto al fine di una progressiva minimizzazione alla esposizione ai campi elettromagnetici in zone all'aperto, con permanenza anche minore di 4 ore giornaliere, ma intensamente frequentate, ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi come parchi, ospedali, scuole, etc.

In queste zone all'aperto, definite aree sensibili, non si deve superare l'obiettivo di qualità di 6V/m (coincidente con il limite di attenzione). In pratica le aree intensamente frequentate sono considerate al pari degli edifici abitativi.

### **ART. 4 - Compiti del Comune**

<sup>3</sup> EIRP (Equivalent Isotropical Radiated Power): livello di potenza equivalente che deve essere associato ad una sorgente isotropica per fornire la stessa densità di potenza emessa dall'antenna considerata nella direzione di massimo irraggiamento.

Il comune provvede (v. LR 49/2011 art.8):

- a) all'elaborazione ed approvazione del programma comunale degli impianti, curandone la trasmissione al SUAP;
- b) al rilascio, anche in assenza del programma di cui alla lettera a), del titolo abilitativo;
- c) alle azioni di risanamento secondo le indicazioni dell'art.12 della LR 49/2011;
- d) all'esercizio della funzione di vigilanza e di controllo, avvalendosi dell'ARPAT;
- e) allo svolgimento dei compiti di educazione ambientale e di informazione delle popolazioni interessate, con riferimento alle tematiche ed agli scopi di tutela disciplinati dalla legge;
- f) all'adeguamento del regolamento urbanistico ai criteri di localizzazione.

In merito alla perimetrazione delle aree intensamente frequentate, come definite dall'articolo 4 del DPCM 8 luglio 2003, al fine dell'ottenimento di una progressiva riduzione dell'esposizione ai campi elettromagnetici, occorre evidenziare che nelle stesse non si definiscono limiti diversi dalle altre aree con permanenza superiore alle 4 ore, pertanto è sufficiente che in prossimità delle stesse vi siano edifici abitati per rendere inutile la perimetrazione considerato che nell'area di fatto non si potranno superare i 6 V/m, in altri termini tutto il territorio comunale in presenza di edifici è tutelato dal limite suddetto. La valutazione del rispetto del limite di 6 V/m è stata fatta per tutti gli impianti installati alle quote di 1m, 2 m e 6 m; sono state altresì evidenziate aree critiche nelle quali, pur nel rispetto del limite di qualità di 6 V/m, si ha il superamento di 3 V/m che richiedono pertanto prioritariamente un controllo sul campo<sup>4</sup>.

La perimetrazione, tuttavia, è stata fatta in corrispondenza degli edifici definiti sensibili così come individuati successivamente, e per un raggio di 50 m oltre l'area di pertinenza degli stessi.

Per lo svolgimento delle funzioni inerenti il rilascio del titolo abilitativo nonché di controllo e vigilanza, il comune si avvale dell'ARPAT.

Il comune approva e aggiorna il programma comunale degli impianti mediante procedure che assicurano:

- a) la trasparenza, l'informazione e la partecipazione della popolazione residente e di altri soggetti pubblici e privati interessati;
- b) la consultazione con i comuni confinanti, al fine di garantire la corretta localizzazione degli impianti in considerazione di presenti o future destinazioni d'uso del territorio, nonché favorire l'accorpamento di impianti su supporti comuni<sup>5</sup>.

### **ART.5 - Disciplina per il rilascio del titolo abilitativo**

Il titolo abilitativo per l'installazione o la modifica, anche solo radioelettrica, degli impianti è rilasciato dal comune, tramite lo SUAP, nel rispetto:

- a) dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione assentiti dal parere dell'ARPAT;
- b) del programma comunale degli impianti ed in particolare delle localizzazioni previste nello stesso.

La prassi prevede pertanto, una volta acquisito il parere ARPAT, che il comune accerti il rispetto della localizzazione richiesta dal gestore ovvero che la stessa sia:

- nelle aree preferenziali del programma;
  - ovvero in presenza di SRB esistenti (richiesta in cositing);
- e quindi il rilascio immediato dell'autorizzazione, salvo altri pareri (soprintendenza, ecc.), qualora siano soddisfatte le suddette verifiche.

Ai fini della formazione e gestione del programma comunale degli impianti il Comune si avvale delle informazioni reperibili al Catasto regionale degli impianti, presso il quale i gestori presentano contestualmente entro il 31 ottobre di ogni anno:

- a) la dichiarazione sugli impianti, la quale contiene, tra altro, la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche degli impianti, e delle loro localizzazioni;

<sup>4</sup> cfr. Relazione tecnica di *Analisi del livello di inquinamento elettromagnetico prodotto da impianti per telefonia mobile mediante simulazione numerica finalizzata all'aggiornamento del regolamento vigente* - Laboratorio di Fisica Ambientale dell'Università di Firenze.

<sup>5</sup> L'accorpamento degli impianti deve essere oggetto di specifica valutazione in relazione al rischio che una eccessiva concentrazione porti ad una elevazione, anziché ad una riduzione, dell'inquinamento elettromagnetico della popolazione maggiormente esposta in contrasto con le finalità della legge.

b) il programma di sviluppo della rete.

La documentazione è inviata in forma telematica ed è aggiornata, ove necessario, entro un termine fissato dalla Giunta regionale.

I dati inseriti nel catasto regionale sono resi immediatamente disponibili allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) e al comune per il rilascio dei titoli abilitativi ed alle funzioni di vigilanza e controllo.

Ai fini dello svolgimento ottimale delle rispettive competenze, il comune e la Regione collaborano alla formazione ed all'aggiornamento del catasto regionale, provvedendo reciprocamente allo scambio ed alla trasmissione dei relativi dati ed informazioni in via telematica, con particolare riferimento ai controlli.

Il titolo abilitativo è rilasciato nell'ambito di un procedimento:

a) in cui è verificata la compatibilità edilizia, urbanistica e paesaggistico ambientale, ai sensi degli articoli 86 e seguenti del d.lgs. 259/2003, nonché la compatibilità con il programma comunale;

b) che si svolge in via telematica quando è coinvolto il SUAP, secondo le modalità di cui all'articolo 12 della l.r. 40/2009.

Entro novanta giorni dall'installazione i gestori provvedono all'applicazione dell'etichetta informativa di cui all'articolo 9, comma 7, della l. 36/2001, posizionata in luogo accessibile e visibile al pubblico; l'etichetta contiene, in particolare, i dati identificativi del gestore e gli estremi del titolo abilitativo.

**Il comune, tramite lo SUAP, può rilasciare il titolo abilitativo per impianti non inseriti nel programma comunale soltanto in caso di motivate ragioni di urgenza e indifferibilità rispetto alle esigenze di funzionalità della rete.**

**Ogni altra ragione deve essere presentata dai gestori nell'ambito della procedura di presentazione del programma entro il 31 ottobre di ogni anno.**

#### **ART.6 - Criteri localizzativi degli impianti**

Premesso che l'osservanza dei criteri localizzativi, non può pregiudicare la funzionalità delle reti di radiocomunicazione, nella definizione del programma comunale degli impianti e nel rilascio del titolo abilitativo, il comune, sentite le esigenze dei gestori ed esaminati i programmi di sviluppo della rete presentati, ha redatto il proprio programma secondo i seguenti criteri:

a) gli impianti di telefonia mobile sono stati posti prioritariamente su edifici o in aree di proprietà pubblica;

b) nelle aree di interesse storico, monumentale, architettonico, paesaggistico e ambientale, così come definite dalla normativa nazionale e regionale, l'installazione degli impianti sarà consentita con soluzioni tecnologiche tali da mitigare l'impatto visivo;

d) fatta salva la necessità di limitare l'inquinamento delle aree dove sono già presenti installazioni, è stato favorito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni, ottimizzando l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi e definendo al contempo le necessarie misure idonee alla limitazione degli accessi;

e) è di norma vietata l'installazione di impianti di telefonia mobile sui ricettori sensibili individuati (ospedali, case di cura e di riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, carceri)<sup>6</sup> e nelle relative pertinenze, aumentate per un ulteriore raggio di 50m (aree intensamente frequentate) tenuto conto del rispetto del principio di precauzione come principio fondamentale di esercizio in materia di impianti di radiocomunicazione.

Ciò premesso sono state individuate:

- **aree territoriali preferenziali** per le stazioni radio-base (SRB) nelle quali possono essere installati impianti destinati alla rete di telefonia ed alla trasmissione dati coerenti con gli obiettivi di qualità salvo impedimenti tecnici<sup>7</sup>;

<sup>6</sup> Nei casi di ricettori sensibili l'installazione di impianti fissi per telefonia cellulare potrà essere consentita in deroga solo quando risulta la migliore localizzazione in termini di esposizione complessiva della popolazione alle onde elettromagnetiche tra le possibili localizzazioni alternative proposte dai gestori, debitamente motivate, necessarie ad assicurare la funzionalità del servizio.

<sup>7</sup> Gli impedimenti tecnici saranno evidenziati dal gestore che dovrà fornire dettagliata relazione in merito all'impossibilità di utilizzare il sito concordato. In tal caso si provvederà alla ricerca di un nuovo sito nel raggio di circa

- **aree sensibili** e relativa perimetrazione per le quali l'Amministrazione può prescrivere il divieto di installazione di impianti ovvero localizzazioni alternative degli stessi in considerazione della presenza di servizi pubblici o di uso pubblico;
- **aree critiche** nelle quali la richiesta di ulteriori installazioni di impianti deve essere oggetto di particolare attenzione poiché le simulazioni di inquinamento evidenziano il superamento di 3 V/m; nelle zone in esame possono essere richieste in via preferenziale le azioni di controllo con misure in campo;
- **aree di interesse storico-architettonico e paesaggistico – ambientale**<sup>8</sup>.

Le aree preferenziali a loro volta sono suddivise nelle seguenti sottocategorie in relazione alla programmazione valevole per il prossimo triennio:

- APp area preferenziale di progetto;
- APe area preferenziale esistente;

Fanno parte integrante del presente regolamento le seguenti tavole cartografiche, in scala 1:10000, così definite:

- Tav. n. 1 "Carta impianti esistenti" scala 1:10.000
- Tav. n. 2 "Carta Aree Preferenziali esistenti e di progetto" scala 1:10.000
- Tav. n. 3 "Carta delle Aree Preferenziali e dei ricettori sensibili" scala 1:10.000

Fanno altresì parte del regolamento la schedatura di tutti gli impianti di telefonia mobile presenti o in corso di attivazione sul territorio e costituenti il Catasto regionale degli impianti di cui all'art. 5 della LR 49/2011<sup>9</sup>. Il regolamento è soggetto a revisione di norma ogni tre anni ovvero per lo stesso periodo di validità del programma comunale.

## **ART. 7 – Aree sensibili**

Sugli edifici adibiti a permanenze superiori a quattro ore giornaliere e loro pertinenze esterne fruibili come ambienti abitativi<sup>10</sup> di cui al successivo elenco, e nelle rispettive aree di rispetto individuate per il principio di precauzione da una fascia di ml. 50 misurata dal perimetro dell'edificio (nel caso di assenza di area pertinenziale) ovvero dal limite della recinzione dell'area pertinenziale, è di norma vietata l'installazione di SRB.

Elenco degli edifici sensibili (v. Tavv. 3 e 4):

### **Edifici scolastici:**

scuole materne  
 scuole elementari  
 scuole medie inferiori  
 scuole medie superiori

### **Edifici a funzione pubblica o di uso pubblico:**

asili nido,

300m con gli stessi criteri localizzativi di cui all'art.6.

<sup>8</sup> Tali aree sono individuate negli strumenti urbanistici vigenti di governo del territorio.

<sup>9</sup> Le schede degli impianti, se richieste, sono messe a disposizione del pubblico con apposita procedura tenuto conto che le informazioni in questione (dati di impianto) possono essere protette da segreto industriale.

<sup>10</sup> Le pertinenze esterne, fruibili come ambienti abitativi, sono balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari.

baby parking e/o nido domiciliare

case di riposo;

case di cura

aree verdi attrezzate per la permanenza ed il gioco dei bambini<sup>11</sup>

### **ART. 8 – Aree soggette a vincoli storici e paesaggistici**

Gli impianti collocati su edifici e immobili classificati di rilevante valore storico architettonico ed ambientale e le aree sottoposte ai vincoli ed alle prescrizioni del vigente Codice per i beni culturali e paesaggistici, dovranno acquisire preventivamente i pareri o i provvedimenti autorizzativi da parte degli organi preposti alla tutela del vincolo.

Gli edifici e le aree ricompresi nei vincoli in questione sono evidenziate nel R.U. del Comune di Monsummano Terme e fanno parte del patrimonio naturale e culturale di cui al Capo I, Titolo IV, della L.R. n. 1/2005.

### **Art. 9 - Prescrizioni ed indicazioni tecniche di progettazione**

La realizzazione o la trasformazione delle stazioni radio-base per la telefonia mobile, opere di urbanizzazione primaria, deve avvenire, secondo quanto indicato dalle normative specifiche di settore, corredata della necessaria documentazione tecnica ivi compresa quella prevista dal presente regolamento (v. **Allegato 1**).

Gli impianti di telefonia mobile dovranno essere accessibili, oltre che al personale tecnico preposto alla installazione e alle manutenzioni, anche a tecnici incaricati dal Comune dell'attività di verifica e alle altre autorità preposte al controllo ai sensi della normativa vigente.

Gli impianti di trasmissione dei singoli gestori, dovranno di norma essere allocati su un unico palo, nella condizione che il valore di campo elettromagnetico relativo, sia compatibile con i limiti di esposizione della popolazione e con i valori di attenzione e con gli obiettivi di qualità disposti dalle norme vigenti.

Prima della messa in esercizio dell'impianto e contestualmente alla comunicazione della fine lavori, deve essere trasmessa al Comune una comunicazione di messa in funzione dell'impianto accompagnata da una dichiarazione, rilasciata da tecnico abilitato, nella quale sia certificato che l'impianto, così come realizzato e verificato in condizioni di esercizio, rispetta i limiti prescritti dalla normativa vigente.

### **Art. 10 – Azioni di risanamento**

Fatto salvo quanto previsto per l'approvazione regionale dei piani di risanamento, il comune ordina le azioni di risanamento necessarie nel rispetto dei criteri di riduzione a conformità stabiliti dal D.P.C.M. di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 36/2001, in caso di superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità (v. art. 12 LR 49/2011).

Le azioni di risanamento:

- a) sono disposte dal comune non oltre un anno dall'accertamento del superamento dei limiti stabilendo tempi e modalità di attuazione;
- b) possono prevedere la delocalizzazione degli impianti;
- c) sono attuate a cura e spese dei titolari.

In ogni caso il comune assicura, anche mediante poteri d'urgenza per la tutela della salute, l'immediata riconduzione dei livelli di esposizione entro i limiti, valori e obiettivi di qualità.

Qualora le azioni di risanamento non possano garantire il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di qualità, il comune provvede alla delocalizzazione degli impianti nelle aree preferenziali più prossime alla localizzazione in difetto.

<sup>11</sup> Tali aree sono provviste di attrezzature per le quali si prevede la possibilità di permanenza anche superiore a 4 ore, sono escluse da tali aree gli impianti sportivi.

Qualora si renda necessario procedere alla delocalizzazione in un comune diverso dall'attuale, si provvede in tal senso d'intesa tra i comuni interessati.

### **ART. 11 – Vigilanza e Controlli**

Ai fini dell'attuazione delle presenti norme, ogni modifica agli impianti o apparati, sia per tipo, modello, potenza o altro, dovrà seguire le procedure previste dalla legge e dal presente regolamento.

Le funzioni di controllo e vigilanza saranno svolte dal Comune, avvalendosi di norma dell'ARPAT, secondo quanto stabilito dalla normative in vigore con le modalità previste dalla L.R. 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT").

In particolare dovrà essere garantito l'accesso, da parte del personale incaricato dal Comune, alle sale apparati di ciascun gestore, al fine di poter verificare, tramite strumenti di lettura posti in luoghi accessibili, la potenza istantanea di ogni portante per ogni singola cella e il numero delle portanti accese. Competono altresì al Dipartimento Provinciale dell'ARPAT le attività di controllo e vigilanza volte a garantire

- il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e delle misure di cautela;
- il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarati dal concessionario.

Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti agli organi del Servizio sanitario nazionale.

Nel caso di superamento dei limiti di legge si provvederà ad attivare le procedure di risanamento così come previsto all'art. 10 del regolamento.

### **Art. 12 – Responsabilità Inadempienze e sanzioni**

Le responsabilità dell'applicazione delle presenti norme o sono a carico dei responsabili tecnici dei singoli impianti e/o dei proprietari degli stessi, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore.

Nel caso di accertamenti di installazioni o di emissioni non conformi ai titoli autorizzativi e alla legislazione vigente in materia, si provvederà alla irrogazione delle sanzioni di cui all'art.14 della L.R. 49/2011.

Il gestore titolare dovrà procedere all'adeguamento secondo le modalità che saranno indicate di volta in volta in ragione della gravità della violazione.

L'avvenuto risanamento deve essere provato tramite parere positivo dell'ARPAT, ed ASL relativo alle nuove caratteristiche dell'impianto.

### **Art. 13 – Convenzioni**

I vani di alloggiamento e i pali di supporto alle antenne nelle aree di proprietà comunale saranno oggetto di concessione ai gestori, licenziatari di telefonia mobile, previa definizione delle condizioni contrattuali. I gestori all'atto preventivamente al rilascio dell'atto amministrativo da parte del servizio competente sottoscrivono apposita convenzione, che stabilisce la durata delle convenzioni, gli obblighi a carico del concessionario, nonché i canoni di concessione da sostenere.

I canoni di concessione sono determinati dalla Giunta Municipale, in modo da garantire la parità di trattamento fra i gestori, sulla base dei seguenti criteri:

- valore economico della concessione in relazione al mercato di riferimento;
- durata della concessione

In ordine alla durata della concessione il termine è fissato in anni ..... (.....), rinnovabile fra le parti in modo tacito per egual periodo.

I canoni di concessione fissati nelle convenzioni saranno rivalutati ogni anno delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati accertate dall'ISTAT, senza che il Comune di Monsummano Terme ne faccia richiesta.

I pali, i locali di alloggiamento e le opere di urbanizzazione connesse alla realizzazione delle stazioni radio base, saranno realizzate da parte dei gestori, salvo diverse determinazioni da parte dell'Amministrazione Comunale.

A garanzia degli adempimenti dei gestori viene stipulata da ciascuno di essi apposita garanzia fidejussoria.

#### **Art. 14 – Aggiornamento del programma**

I gestori interessati ad insediare o implementare gli impianti sul territorio comunale, devono presentare al Comune entro il 31 ottobre di ogni anno il Piano-sviluppo annuale della rete, nel quale possono anche essere evidenziate e motivate le necessità di ulteriore individuazione di siti per aree tecnologiche al di fuori di quelle preferenziali.

La mancata o incompleta presentazione del piano annuale dilaziona all'anno successivo ogni istanza per i nuovi impianti o implementazione degli stessi per l'anno solare di riferimento.

La collocazione di nuovi impianti dovrà comunque verificare e privilegiare l'alloggiamento nelle aree preferenziali individuate con il programma comunale triennale e/o su impianti già esistenti (cositing).

#### **Art. 15 – Disposizioni Transitorie**

Per quanto attiene le disposizioni transitorie si rimanda alla all'art. 17 della LR 49/2011.

Per comodità si ricorda che :

- a) Fino alla pubblicazione degli atti sui criteri tecnici per la gestione del catasto regionale e sulle modalità per la presentazione delle relative dichiarazioni, sono fatti salvi, in quanto compatibili con la presente legge, i provvedimenti adottati in attuazione della l.r. 54/2000.
- b) Fino all'adeguamento dei regolamenti urbanistici comunali, il programma di sviluppo della rete è elaborato nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all'articolo 6.
- c) I titolari degli impianti il cui titolo abilitativo sia stato rilasciato dal comune antecedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. 259/2003, presentano al comune la documentazione concernente l'impatto di inquinamento elettromagnetico quando tale aspetto non sia stato preso in considerazione in sede di rilascio del titolo abilitativo; tale documentazione è redatta coi moduli prescritti dal d.lgs. 259/2003 ed è presentata in copia all'ARPAT entro i termini di cui al comma c.
- d) Fino all'approvazione del programma comunale degli impianti, il titolo abilitativo è rilasciato:
  - 1) nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui alla Tabella I,
  - 2) tenuto conto dei programmi di sviluppo dei gestori;
  - 3) nel rispetto delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e di copertura del servizio sul territorio.

## Allegato 1

### Documenti da allegare all'istanza

Fermo restando gli obblighi di legge e la modulistica prevista di cui al Dlgs 259/2003 Codice delle comunicazioni di cui all'Allegato n. 13 (artt. 87 e 88), modelli A,B,C e D si ricorda brevemente che l'Istanza di autorizzazione deve contenere:

*Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti.*

- Posizionamento degli apparati.
- Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione in relazione al programma comunale e la loro accessibilità da parte del personale incaricato. La posizione dovrà essere corredata di coordinate geografiche con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni (o preferibilmente anche con coordinate Gauss-Boaga), nonché dell'indirizzo completo di numero civico se assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione per l'individuazione del sito.

*Descrizione del terreno circostante.*

- Si descrivano sinteticamente ma in modo esauriente i dintorni dell'apparato, evidenziando:
  - edifici posti in vicinanza del sito in un raggio di 100m;
  - conformazione e morfologia del terreno circostante;
  - eventuale presenza di altre stazioni emittenti collocate con la stazione da installare.

*Caratteristiche radioelettriche dell'impianto.*

- Si enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguità tutte le caratteristiche radioelettriche dell'impianto trasmittente.

*Stime del campo generato.*

Presentare i risultati ottenuti con le modalità di simulazione numerica specificate nell'allegato modello A del Dlgs 259/2003.

*Modalità di simulazione numerica.*

Specificare l'algoritmo di calcolo con il quale si sono eseguite le stime di campo; dovrà essere specificata l'implementazione dell'algoritmo utilizzato o, qualora il software sia di tipo commerciale, il nome del programma, nonché la versione e la configurazione utilizzata

Si devono inoltre allegare all'istanza:

- Scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro elettrico, ecc.
- Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante.
- Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio mappale con coordinate UTM e della dislocazione dell'impianto.
- Specificare se il nuovo impianto utilizzi un sistema di antenne già in esercizio per altre emittenti (n-plexing). In questo caso il parere sanitario sarà soggetto alla valutazione complessiva di tutto l'impianto.
- Planimetria generale ante opera e post operam del progetto di impianto, su scala 1:500.
- Dichiarazione della potenza fornita a connettore d'antenna del sistema irradiante.
- In caso di più frequenze di emissione tali dati vanno rilasciati per ogni frequenza.
- Stralcio del RU con scala non superiore a 1:2.000 (con indicazione delle abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda, specificando i numeri di piani fuori terra di ognuno, nonché dei luoghi di pubblico accesso);
- Mappe catastali con scala non superiore a 1:2.000, con indicazione del punto di installazione e riportante la zona circostante con un raggio di almeno 300 metri intorno all'impianto;
- Stralcio ubicativo con scala non superiore a 1:2.000 con indicazione delle curve di livello altimetriche;
- Tutte le suddette mappe dovranno contenere l'indicazione del Nord geografico.

Redazione della documentazione costituente la istanza, sia in formato cartaceo che su supporto informatico (cd,dvd o altro);

- rendering in caso che l'intervento sia previsto su area o edifici sottoposti a vincolo storico e/o paesaggistico;
- Autocertificazione redatta dal progettista e dal titolare dell'impianto, che l'installazione si trova al di fuori del raggio di ml. 50 di pertinenza delle aree sensibili e che l'installazione è conforme al programma comunale;
- Documentazione fotografica;
- Parere ARPAT di conformità dell'impianto in relazione al rispetto dei limiti di esposizione, attenzione e di qualità.